



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI

Approvato con deliberazione
di C.C. n. 105 del 30/10/2008

Art. 1
Finalità e contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, le modalità, le procedure ed i limiti per la acquisizione di forniture di beni e servizi che possono eseguirsi in economia, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 125 D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.
2. Il ricorso alle procedure ed alla forme di acquisto di che trattasi è consentito comunque solo in relazione ai compiti ed alle funzioni istituzionali dell'Ente gestiti dagli uffici e dai servizi comunali.
3. Il presente regolamento non si applica ai lavori pubblici nonché agli acquisti o servizi inerenti gli stessi ed agli acquisti effettuati con adesioni a convenzioni, ai sensi della legge n. 488/1999 e s.m.i.

Art. 2
Acquisti di beni e servizi eseguibili in economia

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è ammesso – nel limite di 211.000 mila € - Iva esclusa come previsto dall'art. 28 – comma 1 lett. B) del D.L.vo n. 163/2006 e fatti salvi successivi adeguamenti di detta soglia comunitaria.
2. E' vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti in economia, dovendosi tener conto al momento dell'ordine di tutti gli oneri e spese occorrenti alla fornitura. Tutti gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Art. 3
Altre ipotesi di spese eseguibili in economia

1. L'acquisto di beni e servizi in economia è altresì consentito, indipendentemente dal limite di cui all'art. 28 – comma 1 lett. B) del D.L.vo n. 163/06, nelle seguenti ipotesi:
 - a)- In caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione necessaria nel termine previsto dal contratto;
 - b)- Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo, comunque entro il limite del 50% del valore del contratto principale.
 - c)- In caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazione di pericolo o nocimento per persone, animali ovvero per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale di competenza dell'Ente.

Art. 4
Metodi di calcolo del valore contrattuale

1. Il valore del contratto è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dal responsabile del procedimento, tenuto conto di ogni eventuale forma di opzione o di rinnovo del contratto previsti.

2. Se il contratto si riferisce ad acquisti di beni o servizi che presentano carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo di tempo, è assunto come base per il calcolo del valore, uno dei seguenti criteri:
 - a)- Il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, eventualmente rettificato al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale;
 - b)- Il valore stimato complessivo dei contratti conclusi nei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore a 12 mesi.
 - c)- Il valore reale complessivo stimato in base ai punti precedenti, in relazione alla durata del contratto previsto.
3. Per gli acquisti in economia dei seguenti servizi, il valore da assumere come base di calcolo è:
 - a)- Per i servizi assicurativi il premio da pagare o altre forme di remunerazione a carico diretto dell'Ente;
 - b)- Per i servizi finanziari o bancari, gli onorari, le commissioni e gli interessi da pagare.
 - c)- Per i servizi tributari il valore dell'aggio e/o canone da pagare quale corrispettivo del servizio

Art. 5

Competenza e responsabilità del procedimento

1. Ogni acquisizione in economia fa capo ad un dirigente competente, nominato dal Sindaco cui è stato assegnato il PEG e al quale fanno capo le procedure di impegno di spesa, che agisce come CdR e responsabile di procedimento. E' fatta salva comunque la normativa vigente in materia di delega di funzioni.
2. Il dirigente succitato dispone con proprio atto gestionale – Determinazione – l'effettuazione degli acquisti secondo le modalità prevista dal presente regolamento.
3. Per le forniture di beni e servizi inferiore a 4.000 € - Iva esclusa – la spesa può essere disposta su determinazione semestrale di massima assunta dal responsabile del procedimento, mediante l'emissione di ordinativi datati e numerati progressivamente, previa la verifica delle disponibilità di bilancio. La preventiva determinazione deve indicare le tipologie di spesa sostenibili, i fornitori e gli impegni, assunti entro il limite complessivo di 40.000 € - Iva esclusa. Non possono essere affidati comunque con detta procedura gli incarichi professionali e/o di consulenza soggetti a ritenuta di acconto.

Art. 6

Forme della procedura

1. L'effettuazione degli acquisti in economia può aver luogo, secondo i seguenti sistemi:
 - a)- Amministrazione diretta, quando l'amministrazione ricorre a personale da essa dipendente o assunto per l'occasione, impiegando mezzi e materiali di sua proprietà o eventualmente noleggiati;

- b)- Cottimo fiduciario, quando l'Amministrazione ricorre all'organizzazione di terzi per l'acquisizione della fornitura del bene o del servizio necessario;
- c)- Parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 7

Limiti di spesa per l'acquisizione della fornitura con il sistema del cottimo fiduciario

1. Per l'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore a 20.000 € - Iva esclusa è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previa verifica informale dei prezzi di mercato del prodotto o servizio da acquisire.
2. Per l'acquisizione di beni o servizi di importo superiore a 20.000 € e sino all'importo di 130.000 € - Iva esclusa, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici del settore se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati in base ad indagini di mercato.
3. Per l'acquisizione di beni o servizi di importo superiore a 130.000 € e fino alla soglia di cui all'art. 28 – comma 1 lett. B) del D.L.vo n. 163/2006 – Iva esclusa, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno 8 operatori economici del settore, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati in base ad indagini di mercato.
4. Entro il limite di cui all'art. 28 – comma 1 lett. B) del D.L.vo n. 163/2006, è consentito comunque l'affidamento diretto, ovvero senza consultazione preventiva di operatori, in presenza di brevetti, privative o diritti di esclusiva, che rendano necessario il ricorso a operatori economici predeterminati.

Art. 8

Procedura per le forniture con il sistema del cottimo fiduciario

1. Gli operatori economici individuati ai sensi dell'art. 7, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico e finanziaria prescritta per le prestazioni affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Gli operatori economici di cui al precedente art. 7, commi 2 e 3, sono invitati contemporaneamente e con un congruo anticipo a presentare preventivi, con lettera di invito – trasmessa con raccomandata RR o, in caso di urgenza, via FAX o per posta elettronica.
3. La lettera deve contenere tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta, ovvero l'oggetto della fornitura, le caratteristiche tecniche, gli standard di qualità le modalità di consegna e le garanzie richieste, i prezzi e le modalità di pagamento nonché le dichiarazioni di assoggettamento a eventuali condizioni e penalità previste dalla normativa e dal presente regolamento.
4. I preventivi devono pervenire in busta chiusa secondo le modalità prescritte nella lettera di invito e sono aperti dal responsabile del procedimento, con l'assistenza di due dipendenti, in qualità di testimoni, di cui uno con funzioni di verbalizzante e di eventuali soggetti esterni esperti per il servizio e/o bene da fornire, già incaricati per altre esigenze dall'amministrazione (Broker, Consulenti, Professionisti), che supportano a titolo gratuito nella valutazione il responsabile del procedimento. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del procedimento e dai due dipendenti.
5. La scelta del contraente avviene in base al prezzo più basso o all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri indicati nella lettera di

- invito, in ordine decrescente di importanza. Per i beni e i servizi previsti dalla convenzione CONSIP S.p.A. o analoga istituzione, ai sensi dell'art. 26 delle Legge n. 488/1999 e s.m.i., i prezzi di cui alla convenzioni sono presi a base d'asta al ribasso.
6. L'esame dei preventivi è effettuato dal responsabile del procedimento il quale, al fine della valutazione della congruità dei prezzi offerti, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato.
 7. L'affidamento della commessa acquisita è disposta con determinazione del Responsabile del Procedimento, che deve contenere:
 - a)- La specifica attestazione del rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e che sui prezzi di affidamento è stata effettuata la valutazione di congruità da parte del responsabile del procedimento;
 - b)- Le condizioni di esecuzione della fornitura, i prezzi, le modalità di pagamento pattuite e le penalità previste in caso di inadempimento;
 - c)- L'impegno di spesa e il capitolo di PEG di imputazione;
 - d)- L'indicazione della documentazione da presentare.
 7. La determinazione di cui al comma 6 è trasmessa da parte del responsabile del procedimento al Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto per la regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria .
 8. L'ordinazione delle forniture è effettuata osservando le disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL – approvato con il D.L.vo N. 267/2000.
 9. Per i contratti superiori a 150.000 €, il responsabile del procedimento cura le comunicazioni di cui all'art. 7 – comma 8 – del D.L.vo n. 163/2006, provvedendo altresì al versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 1 – comma 67 – della legge n. 266/2005.

Art. 9

Stipulazione dei contratti di cottimo e garanzie

1. I contratti di cottimo fiduciario possono essere conclusi mediante scrittura privata, tramite sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento o mediante scambio di corrispondenza commerciale, secondo la valutazione del responsabile del procedimento. In ogni caso si fa ricorso alla scrittura privata per i contratti superiori a 10.000 € - Iva esclusa.
2. Limitatamente ai contratti superiori a 50.000 euro – Iva esclusa – si dispone una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo della commessa, al netto degli oneri fiscali, costituita nei modi di legge e tale da garantirne la sua piena operatività su semplice richiesta dell'amministrazione senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Quando è prescritta la cauzione definitiva, ogni richiesta di esonero è subordinata al miglioramento dell'offerta.
3. La stipula dei contratti di valore superiore a 154.937,07 €, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, ove prescritta.

Art. 10

Esecuzione del contratto di cottimo fiduciario

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendano necessari aumenti o diminuzioni nei servizi o forniture nel limite del 20% del valore contrattuale iniziale

- netto, il responsabile del procedimento vi provvede con le modalità indicate nei precedenti articoli e l'affidatario è obbligato ad assoggettarvisi.
2. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'operatore economico cui è stata affidata l'esecuzione della fornitura, dopo che la formale ingiunzione ad adempiere da parte del responsabile del procedimento – inoltrata a mezzo lettera raccomandata R.R. , sia rimasta inevasa ovvero non controdedotta con sufficienti motivazioni ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, si potrà disporre l'esecuzione di tutta o parte della fornitura a spese dello stesso operatore economico. E' fatta salva l'azione di risarcimento da parte dell'amministrazione per il danno cagionato dall'inadempimento.

Art. 11

Verifiche della fornitura e pagamenti

1. Le forniture previste dal presente regolamento sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione o verifica equipollente a cura del responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'ufficio o servizio al quale è destinata la fornitura del bene o del servizio.
2. L'attestazione è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero nel termine di scadenza indicato nella lettera di invito o nel CSA.
3. Per le forniture di apparecchiature elettroniche, hardware, impianti, attrezzature e procedure software, soggette a collaudo, l'attestazione di cui sopra verrà rilasciata al termine della procedura di collaudo, con esito positivo. Eventuali anomalie riscontrate nei beni o servizi consegnati devono essere comunicate per iscritto al fornitore, assegnandogli un termine massimo per la risoluzione dei problemi evidenziati, da stabilire in relazione alla loro importanza ed entità.
4. I pagamenti sono disposti con apposito atto di liquidazione attestante la regolare esecuzione della fornitura, entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della fattura ovvero dal rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione con esito positivo del collaudo.

Art. 12

Mercato elettronico

1. L'acquisto di beni e servizi in economia può essere effettuato anche ricorrendo al mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002.
2. Il responsabile del procedimento può ricorrere al mercato elettronico istituito da Consip S.p.A., previa stipula di apposita convenzione, nonché ad altre piattaforme per procedure telematiche di acquisto, nel rispetto del D.P.R. precitato, per:
 - a)- Acquisti da cataloghi predisposti da fornitori abilitati, nelle ipotesi di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) e art. 7 comma 1;
 - b)- Richiedere ulteriori offerte ai fornitori abilitati, nelle ipotesi di cui all'art. 7 commi 2 e 3;
3. Nel caso di cui al comma 2, lett. a), gli acquisti sono realizzati mediante ordine diretto a catalogo, nel caso di cui alla lett. b), il responsabile del procedimento individua il preventivo o l'offerta più vantaggiosa in base alla graduatoria predisposta automaticamente dal sistema informatico di negoziazione.
4. L'ordine effettuato al fornitore ha efficacia di accettazione dell'offerta e delle raggiungimento della disponibilità massima di periodo ovvero dell'importo minimo di consegna stabilito dal fornitore.

5. Per quanto non previsto dai precedenti commi in materia di mercato elettronico, si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dal D.P.R. n. 101/2002 e dal presente regolamento.

Art. 13
Registro affidamenti

4. E' istituito, con procedura informatizzata, un registro affidamenti nel quale sono annotati tutti gli affidamenti di beni e servizi in economia, di importo superiore a 10.000 € - Iva esclusa €, con l'indicazione del soggetto aggiudicatario, dell'oggetto delle commesse, della durata della fornitura, del prezzo e degli estremi dell'atto di affidamento.
1. Il registro di cui al comma 1 è tenuto c/o l'ufficio Contratti che ne cura altresì la pubblicazione sul sito WEB del comune.

Art. 14
Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni relative riportate nel D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.